

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

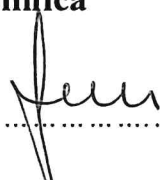
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 412 del 23/11/2020

OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; – CIG 8431512FCC. Annullamento in autotutela procedura di gara.

Proposta di deliberazione n. 12 del 23.11.2020

Unità Operativa Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica

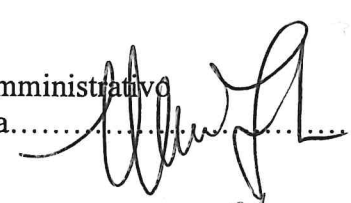
L'Estensore ARCH. CLAUDIO SCALIA.....

Il Responsabile del procedimento ARCH. CLAUDIO SCALIA.....

Il Dirigente ARCH. CLAUDIO SCALIA.....

UNITA' OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
Dott. Arch. C. Scalia

Visto di regolarità contabile.....n. di **prenot.**

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia.....

☒ Favorevole ☐ Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....

☐ Favorevole ☐ Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



IL RESPONSABILE DELLA UO TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Arch. Claudio Scalia

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 78 del 08.02.2019 sono stati approvati i capitolati relativi ai lavori di opere civili, agli impianti di depurazione ed alle opere impiantistiche;

con deliberazione n. 324 del 28.05.2019 sono stati approvati gli atti di gara per la manutenzione delle opere civili, impianti di depurazione ed opere impiantistiche;

la procedura di gara è stata sviluppata su piattaforma informatica aziendale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

che in data 14.10.2020 il RUP comunicava con nota prot. 6624 l'aggiudicazione provvisoria alla ditta vincitrice della procedura de quo;

in data 02.11.2020 il RUP ha provveduto a trasmettere alla Direzione Amministrativa la proposta di Delibera n.11 del 29 ottobre 2020, avente ad oggetto l'aggiudicazione della suddetta procedura, unitamente ai verbali di gara, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

con nota n.7064 del 02.11.2020 il Direttore Amministrativo riscontrava, restituendo gli atti al RUP, la suddetta proposta chiedendo chiarimenti in ordine ad alcuni elementi emersi dalla lettura degli atti di gara;

il RUP con nota prot. 7230/20 del 10.11.2020 riscontrava la nota 7064 del 02.11.2020, adducendo proprie spiegazioni in ordine allo svolgimento dei fatti, trattenendo gli atti di gara nonché la proposta di delibera n. 11 del 29 ottobre 2020;

che la Direzione Aziendale, ad ulteriore approfondimento di quanto sopra manifestato, chiedeva un parere all'Avv. Maggisano circa la rispondenza della procedura espletata ai requisiti di legittimità;

che in data 18 novembre 2020 l'Avv. Maggisano, dopo attento e approfondito esame degli atti di gara, produceva apposito parere allegato al presente provvedimento;

che, fermo ed impregiudicato quanto sopra, l'Istituto ha provveduto in data 01/10/2020, a seguito di concorso pubblico, ad assumere un operaio tecnico manutentore di cat. BS, specializzato nella manutenzione degli impianti di condizionamento e refrigerazione e che ci sarà quanto prima l'assunzione, attraverso la previa autorizzazione regionale e il conseguente scorrimento della graduatoria concorsuale, di un' ulteriore unità di personale con medesima qualifica;

che tali nuove assunzioni comporteranno una internalizzazione di gran parte delle attività oggetto della gara d'appalto con ogni conseguenza in merito al capitolato stesso;

DATO ATTO

che l'Avv. Maggisano nel suddetto parere evidenzia diverse criticità nello svolgimento della procedura di gara e in ordine: *"1) mancato provvedimento di nomina della commissione esaminatrice; 2) errata previsione dei punteggi ai requisiti tecnici ed economici; 3) errata attribuzione dei punteggi di valutazione dell'offerta tecnica; 4) errato momento sulla valutazione dell'offerta economica;"*

CONSIDERATO

che l'aggiudicazione della procedura in oggetto in presenza dei gravi vizi del procedimento sopra evidenziati produrrebbe sicuro nocumento all'Amministrazione;

che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO

Pertanto doveroso, per le motivazioni sopra riportate relative ai vizi del procedimento, procedere, in sede di autotutela, all'annullamento dell'intera procedura di gara per l'*"Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; – CIG 8431512FCC"*;

PROPONE

1. di prendere atto delle premesse esposte che qui si intendono integralmente descritte e facenti parte sostanziale del presente atto;
2. di procedere in autotutela, all'annullamento dell'intera procedura di gara per l'*"Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; CIG 8431512FCC"*, e dunque all'annullamento delle Deliberazioni n.78 del 08.20.2019 e n.324 del 28.05.2019;
3. di procedere alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs n. 50/2016.

UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica

Il Responsabile

Arch. Claudio Scalia



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica n. 12/10 del 23/11/2020 avente ad oggetto: *“Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all’IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; – CIG 8431512FCC. Annullamento in autotutela procedura di gara”*.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

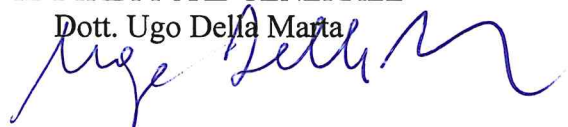
DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n.12/10 del 23/11/2020 avente ad oggetto: *“Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all’IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; – CIG 8431512FCC. Annullamento in autotutela procedura di gara.”*, sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto delle premesse esposte che qui si intendono integralmente descritte e facenti parte sostanziale del presente atto;
2. di procedere in autotutela, all’annullamento dell’intera procedura di gara per l’*“Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all’IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana mediante richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica, in ottemperanza dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016; CIG 8431512FCC”*, e dunque all’annullamento delle Deliberazioni n.78 del 08.20.2019 e n.324 del 28.05.2019;
3. di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta





ALLEGATO 1

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
Dott. Arch. C. Scalia

Roma, lì 30 settembre 2020
N° archivio interno DTP1382

Oggetto: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA, IN OTTEMPERANZA DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 145/2018; PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL' IZSLT, DA ESEGUIRSI NELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA – CIG 8431512FCC

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DI QUALIFICAZIONE DELLE DITTE
(Apertura documentazione amministrativa)

Presenti alle ore 11:00

Dr. Arch. Claudio SCALIA	Responsabile del Procedimento e Presidente Commissione
Dr.ssa Emanuela FABRIZI	Segretaria della Commissione
P.i. Gianluca MILANI	Componente della Commissione
Ing. Antonino CALABRÒ	Componente della Commissione

Si prende atto che delle 15 ditte sottoelencate invitate alla presente procedura negoziata,

1. Impresa Mikos Srl,
2. Impresa VUOTTO ANTONIO,
3. Impresa BIAGIOLI SRL,
4. Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl,
5. Impresa A.I.MA.L. di Cenerini Luciano
6. Impresa BBMM Impianti S.r.l.,
7. Impresa BPB COSTRUZIONI SRL,
8. Impresa Cierre 3000 S.r.l.,
9. Impresa Edil S&P Roma,
10. Impresa F.G. GLOBAL SERVICE SRL,
11. Impresa GENERAL SERVIZI SRL,
12. Impresa MISTURA SNC DI Mistura Gino & C,

1



13. Impresa SCC SRL,
14. Impresa Team Impianti S.r.l.,
15. Impresa Tecnos Project s.r.l.;

soltanto le 4 imprese sottoelencate hanno inviato nei tempi previsti le loro offerte (rif. Protocollo IZSLT n° 6288/20 del 29.09.2020):

1. Impresa Mikos Srl,
2. Impresa VUOTTO ANTONIO,
3. Impresa BIAGIOLI SRL,
4. Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl.

La Commissione stabilisce di procedere all'apertura della documentazione amministrativa presentata tramite piattaforma informatica:

Impresa Mikos Srl

Si apre la busta elettronica contenente la documentazione amministrativa presentata:

- ☐ Lettera d'invio/bando;
- ☒ Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- ☐ Capitolato Speciale d'Appalto;
- ☒ Dichiarazione ai sensi dell'articolo 444 del Codice Penale, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e D.P.R. 445/00 del Legale rappresentante, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
- ☐ Copia dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica II o in alternativa OS 30 I e OS 28 I;
- ☒ iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;
- ☒ indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, Cassa Edile e relativa sede ed indirizzo, Ufficio di Competenza dell'Agenzia delle Entrate.;
- ☒ dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge;
- ☒ Dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo;
- ☒ Impegno a stipulare garanzia fideiussoria provvisoria;
- ☒ Dichiarazione di subappalto;
- ☐ PassOE dell'ANAC.

 2



Impresa VUOTTO ANTONIO

Si apre la busta elettronica contenente la documentazione amministrativa presentata:

- X Lettera d'invio/bando;
- X Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- X Capitolato Speciale d'Appalto;
- X Dichiarazione ai sensi dell'articolo 444 del Codice Penale, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e D.P.R. 445/00 del Legale rappresentante, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
- X Copia dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica II o in alternativa OS 30 I e OS 28 I;
- X iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;
- X indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, Cassa Edile e relativa sede ed indirizzo, Ufficio di Competenza dell'Agenzia delle Entrate.;
- X dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge;
- X Dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo;
- X Impegno a stipulare garanzia fideiussoria provvisoria;
- X Comunicherà il subappalto in seguito ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016;
- X PassOE dell'ANAC del 25.09.2020.

Impresa BIAGIOLI SRL

Si apre la busta elettronica contenente la documentazione amministrativa presentata:

- X Lettera d'invio/bando;
- ☐ Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- ☐ Capitolato Speciale d'Appalto;
- X Dichiarazione ai sensi dell'articolo 444 del Codice Penale, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e D.P.R. 445/00 del Legale rappresentante, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
- X Copia dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica II o in alternativa OS 30 I e OS 28 I;
- X iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale,

PPA m per



sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.;

- X indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, Cassa Edile e relativa sede ed indirizzo, Ufficio di Competenza dell'Agenzia delle Entrate.;
- X dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge;
- X Dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo;
- X Impegno a stipulare garanzia fideiussoria provvisoria;
- X Effettua dichiarazione di subappalto;
- X PassOE dell'ANAC del 22.09.2020.

Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl

Si apre la busta elettronica contenente la documentazione amministrativa presentata:

- X Lettera d'invio/bando;
- ☐ Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- ☐ Capitolato Speciale d'Appalto;
- X Dichiarazione ai sensi dell'articolo 444 del Codice Penale, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e D.P.R. 445/00 del Legale rappresentante, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
- X Copia dell'attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica II o in alternativa OS 30 I e OS 28 I;
- X iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria, codice fiscale e partita I.V.A.;
- X indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, Cassa Edile e relativa sede ed indirizzo, Ufficio di Competenza dell'Agenzia delle Entrate;
- X dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge;
- X Dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo;
- X Impegno a stipulare garanzia fideiussoria provvisoria;
- X Dichiarazione di non effettuare subappalto;
- X PassOE dell'ANAC del 28.09.2020.



La Commissione pertanto rileva, per le ditte sottocitate, le rispettive carenze documentali:

- Impresa Mikos Srl – carenza di: Lettera d'invito/bando, Capitolato speciale d'appalto, Copia attestazione SOA, PassOE;
- Impresa Biagioli srl – carenza di: DGUE, Capitolato speciale d'appalto;
- Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl – carenza di: DGUE, Capitolato speciale d'appalto.

Stanti le carenze documentali, la commissione stabilisce di permettere alle imprese Mikos Srl, Biagioli srl e Tecnoimpiantistica Edilizia Srl, di integrare i documenti mancanti ai sensi dell'art. 14 (Irregolarità e Sanzioni – Soccorso istruttorio) della lettera di invito.

Pertanto si concedono alle imprese, n° 7 giorni naturali e consecutivi per tali integrazioni e vengono date comunicazioni su piattaforma informatica.

Alle ore 13:50 la Commissione concorda di sospendere i lavori e di rinviare la seduta al giorno 08 ottobre 2020 alle ore 11:00.

RUP e Presidente della Commissione

Dr. Arch. Claudio SCALIA

Segretaria della Commissione

Dr.ssa Emanuela FABRIZI

Componente della Commissione

P.i. Gianluca MILANI

Componente della Commissione

Ing. Antonino CALABRÒ



ALLEGATO 2

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. C. Scalia

Roma, lì 08 ottobre 2020

SEDUTA DI GARA DEL 08.10.2020

Alle ore 11:00 del 08.10.2020 c/o gli uffici della U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica (comunicazione in atti) si procede alla verifica dell'invio delle documentazioni richieste alle ditte: Impresa Mikos Srl, Impresa BIAGIOLI SRL e Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl, invitate ad integrare le documentazioni mancanti entro 7 giorni e richieste ai sensi del soccorso istruttorio a mezzo della piattaforma informatica come risulta in atti.

Alle ore 11:15 si procede all'apertura dei documenti inviati dalle ditte: Impresa Mikos Srl, Impresa BIAGIOLI SRL e Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia srl.

Si prende atto che:

- con nota del 30.09.2020 recepita su piattaforma informatica, l'impresa **BIAGIOLI SRL** ha richiesto di conoscere la documentazione mancante. L'impresa stessa è stata informata per le vie brevi (telefonicamente), coma da loro richiesta;
- con nota del 01.10.2020 recepita su piattaforma informatica, l'impresa **BIAGIOLI SRL** ha comunicato l'invio su piattaforma informatica della documentazione richiesta con il citato provvedimento di "Soccorso Istruttorio".

Le note di risposta della ditta vengono allegate al presente verbale (Allegato 3).

Pertanto si constata che le ditte sottoelencate hanno inviato i seguenti documenti:

- | | |
|--|--|
| 1. Impresa Mikos Srl | non presenta nessuna documentazione integrativa, |
| 2. Impresa BIAGIOLI SRL | presenta solo il DGUE ed è carente del CSA firmato digitalmente, |
| 3. Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl | non presenta nessuna documentazione integrativa. |

La commissione ritiene di sospendere le operazioni di gara per una verifica più accurata dell'invio delle documentazioni da parte delle ditte coinvolte nel "Soccorso Istruttorio" in quanto la



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

piattaforma informatica potrebbe, in carenza di forza motrice sui server, aver veicolato documentazioni in sistemi di salvaguardia ovvero PEC alternative.

In attesa di queste approfondite verifiche da parte del personale informatico, la commissione dichiara sospesi i lavori alle ore 14:00 e si aggiorna al 9 ottobre 2020 alle ore 10:00.

RUP e Presidente della Commissione

Dr. Arch. Claudio SCALIA

Segretaria della Commissione

Dr.ssa Emanuela FABRIZI

Componente della Commissione

P.i. Gianluca MILANI

Componente della Commissione

Ing. Antonino CALABRÒ

ALLEGATO 3 (2)

AC

Appalti e Contratti
e-Procurement Appalti e Affidamenti

Gare Archivi Report Utilità

Home » [Lista gare](#) » Gara a lotto unico G00823 » Comunicazioni ricevute per la ... » Comunicazione ricevuta il 01/1...

Benvenuto [emanuela.fabrizi](#) | [Esci](#)

Dettaglio: Azioni

Documenti

Informazioni pagina

Torna...

Indietro

Comunicazione ricevuta il 01/10/2020

Dati generali		Allegati
Mittente	BIAGIOLI SRL	
Data e ora invio	01/10/2020 11:47:26	
Data e ora lettura	08/10/2020 12:17:59	
Oggetto	RE: Soccorso Istruttorio	
Testo	Buongiorno, la presente per inviare copia del DGUE, già inviato in sede di gara, ma nella fase successiva "BUSTA TECNICA", come indicato dal portale.Scusandoci per l'inconveniente porgiamo cordiali saluti	
Rispondi		



**Appalti&Contratti**
e-Procurement Appalti e Affidamenti[Gare](#) [Archivi](#) [Report](#) [Utilità](#)[Home » Lista gare » Gara a lotto unico G00823 » Comunicazioni ricevute per la ... » Comunicazione ricevuta il 30/0...](#)Benvenuto **emanuela.fabrizi** ▼ | [Esci](#)[Dettaglio: Azioni](#)[Documenti](#)
[Informazioni pagina](#)[Torna...](#)
[Indietro](#)**Comunicazione ricevuta il 30/09/2020**[Dati generali](#) [Allegati](#)

Mittente	BIAGIOLI SRL
Data e ora invio	30/09/2020 14:57:00
Data e ora lettura	08/10/2020 12:17:52
Oggetto	RE: Soccorso Istruttorio
Testo	Rimandiamo in attesa di conoscere la documentazione mancante oggetto di soccorso istruttorio.

[Rispondi](#)[Gare e procedure di affidamento](#)[Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri - UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica](#)[Info](#) [contattaci](#)

ALLEGATO 3 (1)



ALLEGATO 4

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. C. Scalia

SEDUTA DI GARA DEL 09.10.2020

Roma, lì 09 ottobre 2020

Alle ore 10:00 c/o gli uffici della U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica si riprendono le operazioni di gara.

Tramite l'ausilio del sig. S. Zizzari della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi (esperto della piattaforma informatica) sono state recuperate le documentazioni da una PEC designata anche alle operazioni di gara (dtpgare@pec.it).

Nell'ambito della PEC succitata vengono recuperate le documentazioni inviate dalla sola impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl, comunque sottoelencate:

Pertanto constatata la completezza delle documentazioni inviate, l'impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl viene qualificata positivamente ed ammessa alla seconda fase di gara (Apertura offerte tecnico/economiche).

Si conferma l'esclusione da tale fase per le imprese:

- Impresa Mikos Srl,
- Impresa BIAGIOLI SRL.

Constatata quindi l'integrazione documentale dell'impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl, la commissione procede alle ore 12:15 alla valutazione delle offerte tecnico/economiche delle due ditte ammesse: impresa ANTONIO VUOTTO e Tecnoimpiantistica Edilizia Srl.

APERTURA BUSTE TECNICO/ECONOMICHE

Impresa ANTONIO VUOTTO

Si procede all'apertura dell'offerta tecnico/economica dell'impresa ANTONIO VUOTTO, che già in prima seduta ha ottemperato all'invio documentale.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO REQUISITI TECNICI

La Ditta presenta la documentazione richiesta:

- | | |
|--|----------|
| 1. ISO 9001 | 5 punti |
| 2. ISO 14001 | 5 punti |
| 3. ISO 45001:2018 in luogo della ISO 18001 | 5 punti |
| 4. Dichiarazione designazione tecnico | 10 punti |

 1



5. Dichiarazione referenze lavori	10 punti
6. Dichiarazione sedi operative	10 punti
7. Dichiarazione supporto informatico	15 punti
TOTALE	60 punti

I membri della commissione hanno stabilito congiuntamente che l'attribuzione del punteggio relativo ai requisiti tecnici viene assegnato secondo le seguenti considerazioni:

- al punto 5) Dimostrazione di aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi la cui somma non sia inferiore a quella posta a base di gara il valore viene dato il massimo punteggio stante la conformità dei requisiti e delle certificazioni allegate;
- al punto 7) Supporto informatico di gestione delle richieste e della rendicontazione degli interventi da concordare e previa autorizzazione della SA si stabilisce di attribuire il massimo punteggio in quanto il software relativo al supporto informatico risulta esistente ed operativo ed è inoltre aderente ai parametri richiesti stante l'ampia descrizione del sistema che permette un'accurata e documentata direzione dei lavori unitamente alla conservazione elettronica degli atti.

OFFERTA ECONOMICA

L'impresa presenta offerta con il ribasso del **12% (dodici/00)** sull'importo economico a base di gara. Viene assegnato il punteggio proporzionale di 18,87 punti all'offerta economica.

Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl

Si procede all'apertura dell'offerta tecnico/economica dell'impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO REQUISITI TECNICI

La Ditta presenta la documentazione richiesta:

1. ISO 9001	5 punti
2. ISO 14001	5 punti
3. ISO 45001:2018 in luogo della ISO 18001	5 punti
4. Dichiarazione designazione tecnico	10 punti
5. Dichiarazione referenze lavori	0 punti
6. Dichiarazione sedi operative	10 punti
7. Dichiarazione supporto informatico	0 punti
TOTALE	35 punti

I membri della commissione hanno stabilito congiuntamente che l'attribuzione del punteggio relativo ai requisiti tecnici viene assegnato secondo le seguenti considerazioni:

- al punto 5) Dimostrazione di aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi la cui somma non sia inferiore a quella posta a

E. Aleandri



base di gara il valore viene attribuito pari a 0 in quanto la ditta non possiede i requisiti richiesti non avendo eseguito né dimostrato con documentazioni CEL e/o contratti allegati, di avere effettuato lavori di manutenzione impiantistica, elettrica, idraulica e di condizionamento;

- al punto 7) Supporto informatico di gestione delle richieste e della rendicontazione degli interventi da concordare e previa autorizzazione della SA il valore è 0 in quanto non è attribuibile nessun punteggio essendo quanto dichiarato molto succinto, generico e pertanto non valutabile.

OFFERTA ECONOMICA

L'impresa presenta offerta con il ribasso del **25,55% (venticinque/44)** sull'importo economico a base di gara. Viene assegnato il punteggio massimo di 40 punti all'offerta economica.

La Commissione dichiara sospesa la seduta di gara alle ore 14:00 in attesa dei correttivi richiesti alla ditta Maggioli come da nota allegata (allegato 5), e si aggiorna alle ore 10:00 del giorno 12.10.2020.

RUP e Presidente della Commissione

Dr. Arch. Claudio SCALIA

Segretaria della Commissione

Dr.ssa Emanuela FABRIZI

Componente della Commissione

P.i. Gianluca MILANI

Componente della Commissione

Ing. Antonino CALABRÒ



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. C. Scalia

Roma, 09 ottobre 2020

Oggetto: Richiesta modificazione di attribuzione punteggio – Gara G00823 – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di condizionamento degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle regioni Lazio e Toscana

In merito all'Apertura offerte e calcolo aggiudicazione di cui si allega schermata, relativamente all'offerta prodotta dalla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia srl, si richiede la modifica dei punti 5) e 7) attribuendo ad entrambi il valore 0 in quanto è stata erroneamente disposta inizialmente la valutazione automatica dei punteggi mentre, proprio relativamente ai punti succitati, la commissione deve esprimere giudizio e punteggio, proporzionale alle documentazioni inviate.

In particolare:

- per i criteri di attribuzione dei punti 1), 2), 3), 4) e 6), questi avvengono in automatico sul solo possesso dei requisiti senza valutazione alcuna da parte della commissione;
- relativamente ai punti 5) e 7) la commissione deve esprimere giudizio e punteggio relativo proporzionalmente alle documentazioni inviate.

Vanno quindi modificati i punteggi dei punti 5) e 7) in quanto la commissione ha valutato di attribuire all'offerta della ditta Tecnoimpiantistica Edilizia srl:

- al punto 5) *Dimostrazione di aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi la cui somma non sia inferiore a quella posta a base di gara* il valore è 0 in quanto la ditta non possiede i requisiti richiesti
- al punto 7) *Supporto informatico di gestione delle richieste e della rendicontazione degli interventi da concordare e previa autorizzazione della SA* il valore è 0 in quanto non è attribuibile nessun punteggio.

Criterio	Descrizione	Punteggio	Valore	Stato	Stato
1	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
2	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
3	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
4	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
5	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
6	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
7	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK

Criterio	Descrizione	Punteggio	Valore	Stato	Stato
1	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
2	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
3	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
4	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
5	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
6	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK
7	REQUISITI ESSENZIALI	100	100	OK	OK

Distinti saluti

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

IL DIRETTORE

IL RUP

Dott. Arch. Claudio Scalia

ALLEGATO 3 (2)

Da "garedtp@pec.it" <garedtp@pec.it>

A "eldasoft@legalmail.it" <eldasoft@legalmail.it>

Data venerdì 9 ottobre 2020 - 14:16

Richiesta modifica attribuzione punteggio gara G00823

Cordiali saluti

Allegato(i)

doc01165920201009141710.pdf (466 KB)



ALLEGATO 6

U.O. TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. C. Scalia

SEDUTA DI GARA DEL 12.10.2020

Roma, lì 12 ottobre 2020

La commissione c/o gli uffici della U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica riprende le operazioni di gara alle ore 10:00, recepite le correzioni richieste alla ditta Maggioli e constatata che la graduatoria di gara risulta quella sottoesposta:

- Impresa ANTONIO VUOTTO 78,87 punti (60+18,87)
- Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl 75 punti (35+40)

La commissione determina pertanto di aggiudicare provvisoriamente l'appalto all'impresa **ANTONIO VUOTTO** con il punteggio di 78,87, in attesa di ratificare l'aggiudicazione definitiva con atto deliberativo del Direttore Generale.

Si precisa che la piattaforma informatica ha attribuito alle imprese un punteggio con un calcolo diverso, dal quale si determina comunque come vincitore delle procedure di gara l'impresa ANTONIO VUOTTO (Allegato 7).

La commissione dichiara chiuse le operazioni di gara alle ore 12:45.

RUP e Presidente della Commissione Dr. Arch. Claudio SCALIA

Segretaria della Commissione Dr.ssa Emanuela FABRIZI

Componente della Commissione P.i. Gianluca MILANI

Componente della Commissione Ing. Antonino CALABRÒ

ALLEGATO 7



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano
Prof. to in Scienze Amm. e presso
l'Università di Roma La Sapienza
Avvocato Cassazionista

Roma li 18 novembre 2020

Spett.le
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana
c.a. Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma (RM)

PARERE

Egr. Signor Direttore Generale,

rispondo alla Sua richiesta di parere in merito alla valutazione della gara d'appalto
CIG 8431512FCC e della relativa proposta di delibera n. 11 del 28 ottobre 2020.

In via preliminare si riporta brevemente la successione degli eventi.

Con la deliberazione n. 324 del 28 maggio 2019 venivano approvati gli atti di gara
relativi alle manutenzioni opere civili, impianti di depurazione ed opere
impiantistiche.

In particolare, la gara di appalto riguardava la procedura negoziata ad offerta
economicamente più vantaggiosa da espletarsi su piattaforma informatica per

00195 Roma - Via Giovanni Pettola 9 - Tel. 06.37513565 - Fax 06.37512012
00172 Roma - Via dei Faggi 14 - Tel. 06.23232210
E-Mail: avv.a.maggisano@gmail.com - Peca: andreaclaudiomaggisano@ordineavvocatiroma.org



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

l'affidamento dei lavori di manutenzione edili degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT della Regione Lazio e Toscana e degli impianti di depurazione.

Dalla documentazione esaminata in mio possesso emerge che il 30 settembre la Commissione esaminatrice si è riunita per la verifica della documentazione amministrativa e la qualificazione delle Ditte.

In tale occasione la Commissione constatava che delle quindici Ditte invitate alla procedura negoziata, solo quattro imprese avevano inviato nei termini la documentazione e precisamente l'Impresa Mikos Srl, l'Impresa Vuotto Antonio, l'Impresa Biagioli Srl, l'Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl. La Commissione rilevava che tre delle citate Ditte avevano inviato la documentazione incompleta, per cui attraverso il c.d. soccorso istruttorio, concedeva un termine per integrare la documentazione mancante.

Alla scadenza del nuovo termine la Commissione constatava che delle quattro Imprese solo due imprese avevano prodotto tutta la documentazione completa per partecipare alla gara, per cui escludeva la Ditta Mikos Srl e la Ditta Biagioli Srl dalla gara.

La Commissione, esaminata e verificata la documentazione prodotta dalle due imprese (Vuotto Antonio e Tecnoimpiantistica Edilizia Srl) e ritenuto che le stesse avessero tutti i requisiti per poter partecipare alla gara, decideva di ammettere le



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggiaro

stesse al prosieguo della gara e cioè alla fase dell'esame dei documenti tecnici e poi alla fase dell'apertura della offerta economica.

Nella fase di esame della documentazione tecnica veniva assegnato, alla Ditta Antonio Vuotto, un punteggio totale pari a 60 e alla Ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l, un punteggio totale pari 35 (cfr. verbale del 9 ottobre 2020 all.4).

La Commissione, dopo aver attribuito i predetti punteggi, sembrerebbe non essere stata in grado, per problemi tecnici/ informatici della piattaforma, di inserire nella procedura telematica i singoli punteggi che componevano poi il totale. Sembrerebbe, infatti, che il gestore della procedura telematica – Maggioli – aveva assegnato in default i punteggi (tratti dal capitolato) per ogni singola voce, senza consentire alla Commissione di poter modificare i detti punteggi, con particolare riguardo ai punti 5 e 7.

Il Presidente della Commissione, con propria nota sempre del 09 ottobre 2020, chiedeva al gestore del sistema di provvedere lui stesso ad inserire i punteggi come da verbale della Commissione e contestualmente decideva, comunque, di aprire le buste contenenti l'offerta economica. La Ditta Vuotto Antonio presentava un'offerta con ribasso del 12 per cento, mentre la Ditta Tecnoimpiantistica Edilizia Srl presentava un ribasso del 25,55 per cento.



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

In tale seduta la Commissione, come risulta dal verbale, non procedeva a nessun affidamento provvisorio, rinviando la seduta di gara al giorno 12.10.2020 al fine di consentire alla Maggioli – Gestore del sistema – di effettuare l’inserimento dei punteggi così come stabiliti dalla Commissione nel verbale del 09.10.2020.

Nella seduta pubblica del 12 ottobre 2020, la Commissione, dopo aver constatato che il Gestore Maggioli aveva inserito correttamente i punteggi, dichiarava che la graduatoria era la seguente:

Impresa Antonio Vuotto	punti 78,87 (60+18,87)
------------------------	------------------------

Impresa Tecnoimpiantistica Edilizia Srl	punti 75 (35+40)
---	------------------

La Commissione, pertanto, aggiudicava provvisoriamente l'appalto all'Impresa Antonio Vuotto con il punteggio di 78,87.

Giova evidenziare che i criteri per procedere all'attribuzione dei punteggi erano sette. In particolare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 324 del 18 maggio 2019, i criteri ed i relativi punteggi erano i seguenti:

1. Possesso ISO 9001 - Punti 5;
2. Possesso ISO 14001 - Punti 5;
3. Possesso ISO 18001 - Punti 5;
4. Resp.le della Condotta dei Lavori, Laurea Ing. o Arch. con relativa iscrizione all'Albo - Punti 10;



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

5. Dimostrazione di aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi la cui somma non sia inferiore a quella posta a base di gara - Punti 10;
6. Apertura di una unità operativa nella Regione Lazio e Toscana - Punti 10;
7. Supporto informatico di gestione delle richieste e della rendicontazione degli interventi da concordare e previa autorizzazione della S.A. - Punti 15.

Non venivano indicati criteri intermedi né una griglia dei punteggi.

Per la Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. venivano assegnati dei punteggi per i punti 5) e 7) che è stato richiesto di inserire direttamente al gestore del sistema anche sul presupposto che *“la commissione deve esprimere giudizio e punteggio relativo proporzionalmente alle documentazioni inviate”*.

I punteggi assegnati dalla Commissione erano pari a zero, in quanto i requisiti posti a base non risultavano in possesso della ditta partecipante.

Come è facile comprendere nei fatti sopra descritti e dall'esame della documentazione in mio possesso si riscontrano una serie di problematiche, che vengono analizzate separatamente al fine di una maggiore chiarezza espositiva.

1. Sulla nomina della Commissione

Il primo problema che viene in analisi è che dalla documentazione fornita, e neanche sulla pagina web del concorso, non compare l'atto con cui la stazione



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

appaltante ha effettuato la nomina dei membri della commissione giudicatrice ma né, soprattutto, compaiono i criteri per cui procedere alla nomina.

Sul punto si evidenzia che *“la nomina della commissione di gara è legittima anche nel caso in cui la stazione appaltante non abbia predeterminato i criteri di nomina (come previsto dall'articolo 216, comma 12 del codice dei contratti), a condizione che nella procedura per l'individuazione dei componenti siano rispettati criteri oggettivi di trasparenza e competenza”*.

Questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza 4865/2019.

Il comma 12 dell'art. 216, d.lgs. 50/2016 stabilisce che *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che *“sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l'operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa*



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza”.

Occorre pertanto chiedersi se, nel caso in esame, sia effettivamente mancate le condizioni di trasparenza e competenza.

Ma tale analisi, senza la nomina, non risulta possibile: infatti l'unico documento da cui emerge la composizione della commissione giudicatrice è il verbale della seduta del 30 settembre 2020 in cui vengono indicati i nominativi dei quattro membri.

Non viene però specificato in che modo si è proceduto alla nomina né se gli stessi hanno effettuato le canoniche dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi.

Questo aspetto è di per sé molto grave, anche perché la nomina, dalla ricerca effettuata sul portale della stazione appaltante, non risulta in alcun documento né vi è alcuna altra prova della nomina stessa. Già questo solo potrebbe portare all'annullamento della gara sia in autotutela che attraverso un provvedimento giudiziario.

2. Sull'applicazione del c.d. “sblocca cantieri”.

La deliberazione 324 del 28 maggio 2019 al punto 17 stabilisce che per i requisiti tecnici organizzativi può essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti mentre per l'offerta economica il punteggio massimo è di 40 punti.



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggiano

Pertanto, il peso dell'offerta economica è del 40% sull'aggiudicazione dell'appalto.

Tale criterio si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 95 del Codice degli Appalti che prevede che *“La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”*.

Tale norma era stata interessata dal D.L. n. 32/2019 che era entrato in vigore il 19 aprile 2019, in cui il tetto massimo del 30% era stato eliminato.

La deliberazione era di maggio dello stesso anno e, quindi, si era adattata alla nuova disposizione.

Tuttavia, la legge di conversione n. 55/2019, entrata in vigore dal 18 giugno 2019, ha eliminato la modifica al tetto massimo, che quindi è rimasto in vigore ed era pari al 30%.

Pertanto, il divieto di superare il 30% è ancora attualmente in vigore.

Giova ricordare che il decreto legge perde efficacia dalla sua origine e, quindi, è come se non avesse mai prodotto alcun effetto.



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

Pertanto, la disposizione del 40% ai fini della valutazione dell'offerta economica si pone *contra legem*.

La Stazione appaltante avrebbe, pertanto, dovuto adeguare il bando alla normativa vigente o, comunque, la Commissione avrebbe dovuto adeguarsi.

Ovviamente una diversa percentuale applicata 30% o 40 % comporta un risultato finale completamente diverso. È chiaro che ciò potrebbe aver falsato l'esito finale della gara.

3. Sui criteri tecnici di valutazione

I criteri tecnici per la valutazione delle offerte sollevano una serie di dubbi ed incertezze.

Sul punto si evidenzia che sulla base della giurisprudenza comunitaria che aveva sottolineato la necessità di operare una netta separazione tra fase di selezione dell'offerente, basata su criteri di idoneità, e fase di selezione dell'offerta, fondata su criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, in causa C-532/06), anche l'orientamento giurisprudenziale interno è stato a lungo nel senso del divieto di inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (in particolare, pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati e certificazione di qualità) anziché alla qualità dell'offerta, alla stregua del principio ostativo alla commistione fra i criteri



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggiano

soggettivi di qualificazione e i criteri afferenti alla valutazione dell'offerta a fini di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, V, 14 ottobre 2008, n. 4971; cfr. Cons. Stato, V, 20 agosto 2013 n. 4191; e 12 novembre 2015, n. 5181).

I criteri di valutazione, all'interno del bando, appaiono più legati a criteri di

ammissione: infatti non appaiono graduabili ma incentrati solo sulla presenza o meno degli stessi.

Tuttavia, si era fatta strada, già nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, altra giurisprudenza che, sia pure limitatamente alle procedure relative ad appalti di servizi, aveva consentito l'interpretazione del detto principio *cum grano salis* (così, espressamente, Cons. Stato, IV, 25 novembre 2008, n. 5808), consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta. di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (cfr. sul punto, Cons. Stato, V, 3 ottobre 2012, n. 5197).

Entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, l'applicazione attenuata del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

oggettivi di valutazione dell'offerta è stata condivisa sia dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere n. 1767 del 2 agosto 2016 – laddove ha sottolineato, per quanto incidentalmente, il favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dall'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016 (pur mettendo in guardia sull'opportunità di *“chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione / partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattare eccessivamente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte”*) – sia dalle Linee guida dell'ANAC n. 2 – di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 – allorché hanno evidenziato come *“nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo*



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli", precisando tuttavia che i detti profili debbano riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

La giurisprudenza successiva ha preso atto che "Il dogma di una assoluta, invalicabile, incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione può dirsi dunque tramontato, nel nuovo diritto dei contratti pubblici" ma "se e solo nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo, senza favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri, serva a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell'offerta" (cfr. Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4283; nello stesso senso anche Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6026).

In materia di appalti di servizi o misti, come nel caso di specie, tale applicazione appare un po' meno rigida, ma comunque ancorata a criteri rigorosi di proporzionalità e ragionevolezza.

In particolare, pur potendosi ritenere superata l'iniziale differenziazione tra appalti di servizi e appalti di lavori (tuttavia ancora confermata, incidentalmente, da Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 279), va in linea di principio data continuità e riconfermato il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell'offerta, con la specificazione che ne è tuttavia consentita un'applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, **che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte** (cfr. Cons. Stato, III, 27 settembre 2016, n. 3970).

Tale interpretazione rigorosa si giustifica:

- sul piano sistematico per l'esigenza, espressa dall'art. 95, comma 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino “una concorrenza effettiva” e che siano rispettati i “*principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento*”. Le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi generali enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che i criteri di aggiudicazione non comportino vantaggi indebiti a singoli operatori economici a prescindere dai contenuti delle offerte;
- sul piano letterale perché il comma 6 del medesimo articolo, allorché elenca gli elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a caratteristiche proprie e soggettive dell'impresa, purché connesse all'oggetto dell'appalto.



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

Sul punto quindi, indipendentemente dalla qualificazione appalto di lavori, appalti di servizi o appalto di fornitura, bisogna verificare se le valutazioni tecniche da effettuare dimostrino che il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte.

Sul punto, per quanto riguarda il caso di specie, non sembra potersi affermare con certezza che i requisiti indicati nel bando diano queste certezze.

Il bando di gara o meglio la lettera d'invito per la gara allegata alla deliberazione n. 324/2019, al punto 6 – documentazione amministrativa - alla lettera e) espressamente prevede, infatti, che l'Impresa che vorrà partecipare alla gara dovrà possedere "l'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica II.

Appare opportuno evidenziare che l'attestazione SOA è il documento che dimostra, in modo inequivocabile, il possesso dei requisiti elencati dall'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Il conseguimento dell'Attestazione SOA è obbligatorio ai fini della partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, poiché comprova, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, in maniera diretta o in subappalto, opere pubbliche con importo a base d'asta superiore a 150.000 euro.



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

L'attestazione SOA qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

Le categorie di opere per le quali si può ottenere l'attestazione SOA sono 52, mentre le classifiche di qualificazione invece sono 10, identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore in euro:

- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000

Tali classifiche di qualificazione abilitano l'impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica incrementata del 20%.

La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell'impresa. Nel caso di specie l'Impresa non aggiudicataria poteva tranquillamente partecipare agli appalti con soglia fino a 619.200,00.

L'attestazione SOA certifica, attraverso la validazione dei documenti prodotti dall'impresa, riferiti agli ultimi dieci esercizi dell'attività di quest'ultima (più nello



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

specifico, ci si riferisce agli ultimi dieci anni di lavori ed ai cinque migliori esercizi tra gli ultimi dieci) la capacità tecnica ed economica delle Impresa.

Solo nel caso in cui tutte le verifiche abbiano un esito positivo viene rilasciata l'attestazione ad essa ha validità quinquennale, con verifica di mantenimento entro il terzo anno dal primo rilascio.

E' evidente, quindi, che il requisito sub 5) del punto 17 altro non è che un requisito di partecipazione già richiesto e valutato come posseduto da entrambe le imprese. E' chiaro che la Commissione non può da un lato dichiarare che entrambe le Imprese partecipanti alla gara hanno il SOA categoria OG1 Classifica II, con tutto ciò che esso comporta come meglio esplicitato sopra, e poi dichiarare che una delle due non ha provato di aver svolto lavori negli ultimi dieci anni per il valore dell'appalto. L'attività svolta negli ultimi dieci anni dalle imprese è insite nell'attestazione SOA.

La Commissione avrebbe dovuto attribuire ad entrambi i candidati identico punteggio. Meglio ancora il bando di gara non avrebbe dovuto prevedere i requisiti sub 5) del punto 17 che, così come è stato esplicitato, altro non è che una duplicazione della lettera e) del punto 6.

Per quanto riguarda, invece, il criterio 7) del punto 17 (supporto informatico di gestione delle richieste e della rendicontazione degli interventi da concordare e



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

previa autorizzazione della SA) si deve rilevare innanzitutto che tale requisito compare solo nell'articolo sull'attribuzione dei punteggi ma non è stato mai richiesto tra i documenti tecnici e/o tra altri requisiti. Entrambe le Imprese sembrerebbero aver presentato il predetto supporto informatico.

Nel caso di specie non si deduce da alcun documento di gara che la Commissione potesse entrare nel merito del supporto informatico, ma avrebbe dovuto solo accertare la presenza o meno del predetto supporto. Infatti, anche in questo caso non è prevista una graduazione dei punteggi. Come ha fatto quindi la Commissione ad attribuire ad una il massimo e ad un'altra zero.

Dall'esame dei verbali e della graduatoria finale sono stati proprio i requisiti sub 5) e 7) del punto 17 ad aver fatto la differenza ai fini del punteggio finale.

Si nota come emerga una grandissima mancanza di trasparenza nella procedura in oggetto.

Non si comprende, infatti, come possano essere stati attribuiti i punteggi se i requisiti non c'erano e i punteggi non erano graduati.

Infatti, la commissione giudicatrice il 9 ottobre specifica *“relativamente ai punti 5) e 7) la commissione deve esprimere giudizio e punteggio relativo proporzionalmente alle documentazioni inviate”*. Ma i modi in cui esprimere il giudizio rimangono totalmente ignoti.



Come facilmente comprensibile l'aggiudicazione anche su tale circostanza presta il fianco ad un possibile annullamento.

4. Sul momento della valutazione dell'offerta economica

Dalla lettura della documentazione ed in particolare del verbale della Commissione del 09.10.2020 sembra apparire che le buste contenenti le offerte economiche siano state aperte prima che il gestore della piattaforma informatica inserisse i dati corretti indicati dalla Commissione. Logica avrebbe voluto che il Presidente della Commissione, vista l'impossibilità di inserire i dati, sospendesse la seduta e rinviasse per l'apertura dell'offerte economiche ad altra seduta.

L'aver aperto le buste delle offerte economiche prima dell'inserimento corretto dei dati della fase tecnica potrebbe aver falsato e, quindi, cambiato completamente i punteggi e l'aggiudicazione finale della gara.

Conclusioni

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la procedura di gara appare fortemente viziata per cui, salvo diverso avviso della Stazione appaltante, se ne consiglia l'annullamento in autotutela.

Sul punto si evidenzia che l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 disciplina la "Revoca del provvedimento amministrativo". Il potere di revoca è attivabile a fronte di un generale ripensamento della scelta amministrativa cristallizzata in un



Studio Legale

Avv. Andrea C. Maggisano

precedente provvedimento, il quale, a distanza di tempo, pur continuando ad essere legittimo ha perso i requisiti dell'opportunità e dell'adeguatezza.

Pertanto il provvedimento di revoca incide sulla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

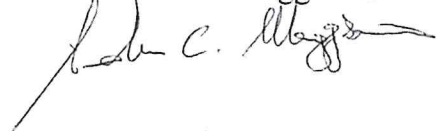
Infatti la revoca può essere esercitata in due situazioni, ai sensi di quanto prescrive la legge: per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o in caso di una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'art. 21 nonies della stessa legge n. 241/90, invece, disciplina l'annullamento in autotutela, che consiste nel ritirare un provvedimento dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, perché inficiato da vizi che lo rendono illegittimo.

Nel caso in esame non sussistono i requisiti per procedere alla revoca, dal momento che il ritiro dell'atto amministrativo sarebbe dovuto all'illegittimità del provvedimento per i motivi esposti sopra. Sui limiti per il potere di revoca si segnala la delibera ANAC n. 400 del 5 aprile 2017

Certo di aver fornito un chiarimento utile e rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, l'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

Avv. Andrea C. Maggisano



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 23/11/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

